



**CITTA di MAGENTA**

Provincia di Milano

Verbale n. 1 del 12.02.2014

**Parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria  
sul contratto decentrato anno 2013**

L'organo di revisione economico-finanziaria, composto da: Dr. Maurizio Delfino (Presidente),  
Dr. Lorenzo Brocca (componente), Rag. Carlo Colombo (componente):

**Vista** l'ipotesi di accordo decentrato 2013;

**Visto** l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti”*;

**Visto** l'art. 5 del CCNL 01/04/1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004, il quale prevede che *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto”*.

**Visto** il comma 11 dell'art. 67 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008 che prevede l'obbligo per tutte le Amministrazioni di pubblicare in modo permanente sul proprio sito WEB la documentazione trasmessa all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa;

**Rilevato che** secondo quanto interpretato dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato con Circolare n. 1 del 20 gennaio 2009, tale adempimento è da intendersi assolto con la pubblicazione del testo degli accordi integrativi sottoscritti e perfezionati dall'organo di controllo nonché delle specifiche schede informative 2 e tabelle 15 del conto annuale per ciascuna macrocategoria di personale;

**Richiamato** il disposto normativo di cui all'art. 9, comma 1 e comma 2 bis, del DL 78/2010 dispone: “*1Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14”;*

*comma 2 bis: decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.*

**Richiamato**, altresì, il disposto di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

**Viste** le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011, n. 16/2012, n.25/2012, n. 21/2013;

**Vista** la delibera n. 51/2011 della Corte dei conti in Sezioni Riunite;

**Esaminata** la seguente documentazione come pervenuta a codesto organo di revisione:

- Ipotesi di accordo decentrato per l'anno 2013;
- Prospetto della costituzione del fondo per l'anno 2013;
- Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria sull'ipotesi di accordo decentrato 2013;

**Preso atto che**

1. Per l'anno 2013, le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività ammontano complessivamente ad euro 570.869,94, di cui euro 450.749,30 per risorse stabili ed euro 120.120,64 per risorse variabili;

Descrizione	Importi
Risorse stabili	450.749,30
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, c. 2bis del D.L. 78/2010	57.928,28
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, c. 2bis del D.L. 78/2010	62.192,36
<b>Totale risorse</b>	<b>570.869,94</b>

2. Relativamente all'utilizzo del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività dell'anno 2013, le risorse come sopra determinate, sono state destinate ai seguenti istituti (importi in euro):

Descrizione delle risorse	
Progressioni orizzontali	217.151,51
Indennità di comparto	66.124,90
Indennità di posizione e di risultato	32.250,00
Indennità personale educativo asilo nido	10.887,91
Indennità personale educativo e scolastico	6.330,42
Indennità ex 8 QF	8.521,92
Indennità di turno	52.053,57

Indennità di disagio	7.530,00
Indennità di rischio	1.650,00
Indennità maneggio valori	3.400,00
Indennità per specifiche responsabilità	37.500,00
Compensi ex art. 15, c. 1, lett. k)	32.192,36
Produttività	67.477,35
Messi notificatori	500,00
Art. 15, comma 5	20.000,00
Art. 15, c. 1 (contributi dall'utenza)	7.300,00
<b>Totale</b>	<b>570.869,94</b>

#### Rilevato che

1) per quanto riguarda i compensi per specifiche responsabilità di cui alla lett. f) del comma 2 dell'art.17 del CCNL dell'1.4.1999, il CCDI prevede la piena cumulabilità di tale compenso con quello previsto dalla successiva lett. i) del medesimo comma 2. Tuttavia, come in proposito suggerito dall'Aran, il principio guida da tener presente in materia è quello che diversi compensi possono essere cumulati solo in presenza di una effettiva diversità del titolo in base al quale sono corrisposti.

Se gli incarichi coincidono, allora deve escludersi ogni possibilità di cumulo (come ad esempio nel caso in cui il dipendente, già titolare di un incarico di responsabilità complessiva concernente l'ufficio di anagrafe, pretendesse di percepire anche l'indennità di ufficiale di stato civile). Ove le causali giustificative dell'erogazione dei due compensi siano diverse, invece, il cumulo deve ritenersi ammissibile.

Pertanto, dove l'ipotesi di accordo precisa che “il compenso previsto al presente punto è cumulabile con il compenso previsto dall'art. 36 comma 2 del CCNL 22 gennaio 2004”, suggeriamo di aggiungere la seguente specificazione: “ma solo in presenza di una effettiva diversità del titolo in base al quale i due emolumenti sono corrisposti”.

2) in riferimento all'indennità di rischio, il CCDI non può assolutamente prevedere che detta indennità venga erogata per undici mensilità, visto che l'indennità in questione può essere corrisposta soltanto per il periodo di effettiva esposizione al rischio. Per cui il relativo importo

dovrà essere proporzionalmente ridotto qualora il lavoratore interessato risulti assente per una delle causali consentite dalle disposizioni contrattuali o da specifiche fonti legali (ferie, malattia, maternità, permessi, aspettative, ecc.);

3) l'incremento del fondo delle risorse ex art. 15, comma 2, CCNL 1/04/1999 - pari all'1,2% del monte salari dell'anno 1997 - pari ad euro 30.128,28, non può essere deliberato qualora il nucleo di valutazione, ovvero OIV, non abbia effettuato gli accertamenti di propria competenza. Tale somma potrà essere resa disponibile solo a seguito di preventivo accertamento da parte dell'organismo di controllo interno delle effettive disponibilità di bilancio dell'ente;

#### **Verificato che**

1. gli aspetti economico – finanziari relativi alla quantificazione del fondo, contenuti nell'ipotesi di accordo decentrato integrativo per l'anno 2013 rispettano il disposto dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010;
2. le risorse relative alla produttività individuale dell'anno 2013 saranno tutte correlate al raggiungimento di risultati collettivi ovvero individuali ed i relativi compensi verranno erogati selettivamente in base ai risultati accertati dal sistema permanente di valutazione e dai Responsabili di Settore competenti;
3. l'ente non si trova in situazione strutturalmente deficitaria e monitora costantemente gli equilibri finanziari di competenza, cassa, residui, sia ai fini bilancio, sia ai fini patto di stabilità;
4. l'ente rispetta nell'esercizio 2013 tutti gli equilibri di bilancio, finanziari ed economici, richiesti dalla normativa contabile in vigore;
5. l'Ente ha rispettato gli obiettivi programmatici di cui al patto di stabilità interno per l'anno 2012 e rispetta, altresì, gli obiettivi programmatici di cui al patto di stabilità interno per l'anno 2013, così come risulta dal modello di rilevazione del monitoraggio semestrale già trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato;
6. l'Ente rispetta il principio di del contenimento della spesa di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

## Esprime

parere favorevole sia con riferimento alla compatibilità degli oneri della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, fermo restando quanto sopra rilevato.

## Raccomanda

- la corretta applicazione dell'art. 55 del D.Lgs. 150/2009, di modifica con decorrenza 15 novembre 2009 dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001, che prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificata dagli organi di controllo nonché gli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui allo stesso art. comma III;
- la corretta applicazione dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 comma V relativamente all'obbligo di invio in via telematica all'ARAN di quanto ivi disposto.


Tuttavia, il Collegio dei Revisori

ritiene opportuno ricordare all'ente che la definizione e destinazione del fondo debba avvenire formalmente per tempo e a preventivo in modo da rendere più efficace e coerente, rispetto al dettato contrattuale generale, il sistema di incentivazione del personale.


Li, 12.02.2014

### L'Organo di Revisione

Dr. Maurizio Delfino



Dr. Lorenzo Brocca



Rag. Carlo Colombo

